



# UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Città Metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

C.F.e P.IVA:095711970962-Codice Ministeriale: 1030496050

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana – Truccazzano

**ORIGINALE**

**Numero: 57**

**Data 27-07-2017**

**OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DELLA PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze del Comune di Pozzuolo Martesana

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana. Eseguito l'appello, risultano:

Comelli Angela	Presente	Presidente
Fulgione Alberto	Presente	Vice Presidente
Fulgione Alberto	Presente	Assessore
Moretti Luciano	Presente	Assessore
Belloni Barbara	Presente	Assessore
Galimberti Laura Carla	Presente	Assessore
Olivari Giovanni Paolo	Presente	Assessore
Tirabassi Carlo	Assente	Assessore

Partecipa all'adunanza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la Sig. **Leonilde Concilio** Segretario dell'Unione, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco **Angela Comelli** nella sua veste di Presidente del Consiglio dell'Unione, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

## **LA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'**

**Su proposta del Presidente dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;**

### **PREMESSO:**

- a) che i Comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' con le seguenti deliberazioni consiliari:
  - n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
  - n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
  - n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
  - n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;
- b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016;
- c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' in data 16 giugno 2016.

**VISTO** il Titolo IV dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Uffici e personale*, che disciplina l'organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

**VISTO** il comma 2 dell'art. 34 dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Organizzazione degli uffici e del personale*, il quale stabilisce che l'Unione, mediante appositi atti deliberativi, disciplina:

- a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

**VISTO** il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", approvato con Delibera di Giunta dell'Unione N. 10 del 17 ottobre 2016.

**VERIFICATO** che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni sono totalmente applicabili agli organi dell'Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale così definito all'art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

**CONSIDERATO** che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana".

**ATTESO** che a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, come previsto dall'art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni hanno trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di

attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell'Ente.

**RICHIAMATI:**

- l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446;
- l'art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163;
- gli artt. 40, commi 3 e 40-bis, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165;
- gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1/4/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 31 del C.C.N.L. 22/1/2004;
- l'art. 4 del C.C.N.L. 9/5/2006;
- l'art. 8 del C.C.N.L. 11/4/2008;
- l'art. 4 del C.C.N.L. 31.07.2009;
- l'art. 33, comma 4, del D.L. 29/11/2008 n. 185;
- il D. Lgs. n. 150/2009, e il DL n. 78/2010, in particolare gli artt. 9, commi 1, 2 bis, e 4, 14 comma 7;
- l'art. 1 comma 456 Legge 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014);
- il D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- la Legge 190/2014 ed in particolare l'art. 1 commi 254, 255 e 256;
- l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016)
- il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74 (attuativo della riforma Madia del pubblico impiego, di modifica del D.LGS. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009

**VISTI** i C.C.N.L. del Comparto Enti Locali;

**VISTI** i suggerimenti per una corretta ed efficace azione negoziale proposti dall'ARAN;

**RICHIAMATA** la delibera N. 1 del 13.01.2017 di nomina della Delegazione Trattante di Parte Pubblica;

**VERIFICATO** che non sono presenti Dirigenti tra i dipendenti di questo Comune;

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione N. 40 del 25.05.2017 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi per il periodo 2017 – 2019, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs 267/2000 e ai fini della valutazione della Performance di cui al D.Lgs. 150/2001;

**RITENUTO** pertanto di formulare alla delegazione trattante le direttive utili a definire gli obiettivi ed i vincoli per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del PEG Piano annuale Esecutivo della Gestione;

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, indennità di turno, progressioni economiche ecc);
- il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2017, verrà certificato dall'Organo di valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

**VISTI** i Fondi per le risorse decentrate relativi all' anno 2016 dei singoli Comuni aderenti all'Unione, come da singole Tabelle 15 del Conto annuale delle spese del personale per l'anno 2016.

**DATO ATTO** che il Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane ha provveduto con propria determinazione N. 106 dell' 08.06.2017 alla formale costituzione del Fondo 2017 parte stabile;

**DATO ATTO** che nella spesa di personale Macroaggregato 101 è previsto lo stanziamento per il seguente fondo

- *Compenso incentivante per le risorse umane e la produttività – risorse variabili;*

**RICHIAMATO** l'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74 (attuativo della riforma Madia del pubblico impiego, di modifica del D.LGS. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009), pubblicato in G.U. in data 07 giugno 2017, che testualmente recita:

*Art. 23- Salario accessorio e sperimentazione*

*1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.*

*2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,*

*di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

che ha abrogato l'art.1, comma 236 della Legge 28.12.2018 n. 208 e che prevede che il Fondo produttività dell'anno 2017 sia costituito entro il tetto del 2016.

**DATO ATTO** che il fondo per le risorse umane e la produttività per l'anno 2017 è costituito dal fondo consolidato di cui all'art. 31 c.2 CCNL 2002-2005 il cui importo è di € 201.106,88;

**DATO ATTO** che tale importo è aumentato dei seguenti incrementi contrattuali di cui all'art. 32 c. 2 CCNL 22.1.2004:

- 0,62% e 0,50% su monte salari 2001 a decorrere dal 2003 per euro 22.886,30
- Art. 4, cc 1,4,5, ccnl 2004-2005 Parte fissa per euro 4.278,00
- 0,60% su monte salari 2005 a decorrere dal 2007 per euro 13.251,89;

**CONSIDERATO** altresì che, ai sensi dell'art.4 CCNL 5.10.2001, la retribuzione individuale di anzianità (ria) dei dipendenti cessati fino al 31.12.2009 alimenta l'importo delle risorse stabili del fondo per l'importo di euro 9.780,00 e che il medesimo importo è stato confermato per il 2017;

**DATO ATTO** che l'art. 9 c. 4 del D.L. 78/2010 relativo al biennio 2008/2009 stabilisce che i rinnovi contrattuali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni non possano in ogni caso determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%;

**DATO ATTO** che gli aumenti per la parte variabile del fondo previsti dal CCNL 31.7.2009 dell'1,5% del monte salari 2007, previsti in presenza di specifiche condizioni, non sono stati, a suo tempo, riconosciuti in mancanza delle condizioni previste dalla legge, e comunque determinano aumenti superiori al 3,2% (parere fornito dal Ministero dell'Economie e Finanze protocollo n. 0096618 del 16.11.2010);

**DATO ATTO** che non è prevista nel fondo risorse umane, parte variabile, l'incremento dello 0,20% (su monte salari anno 2001) per la valorizzazione Area delle alte Professionalità di cui all'art. 8 comma 1 lett. B) e C) del CCNL 31 marzo 1999 integrato dall'art. 10 del CCNL 22 gennaio 2004;

**DATO ATTO** che dall'analisi della dotazione organica del personale in servizio non risultano:

- ruoli e profili con elevate e innovative competenze;
- specifiche posizioni di lavoro con i requisiti della alta professionalità,

**DATO ATTO** che la valorizzazione delle alte professionalità, possibile solo per il personale di categoria D (mediante il conferimento di appositi incarichi) non è individuabile in questo ente mancando soggetti con requisiti fondamentali quali lauree, master, corsi post laurea, curriculum, iscrizioni ad albi professionali ecc.;

**DATO ATTO** altresì che non ci sono economie del fondo anno precedente di cui all'art. 17, c. 5 CCNL 1998-2001 per incremento delle RISORSE VARIABILI;

**RILEVATO** che l'art. 76 comma 5 e 6 del D.L. 112/2008 impone agli enti soggetti al patto di stabilità (ora c.d. Pareggio di Bilancio) la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa;

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che prorogava fino al 31.12.2014 le disposizioni contenute nell'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 e conseguentemente:

- anche per il 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio non doveva essere superiore a quello dell'anno 2010;
- dispone che il meccanismo della decurtazione in proporzione al personale in servizio è applicato a regime a decorrere dal 1° gennaio 2015 e pertanto le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni dalla L. 122/2010;

**RICHIAMATI** altresì:

- il comma 236 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, che così prevede: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*.

- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23 marzo 2016, che testualmente recita: “.....(omissis) , a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

*Pertanto per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013.*

*Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento.*

*(omissis) Inoltre, si segnala la necessità di tener conto anche delle indicazioni di cui alla circolare n.12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”.*

- l'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74 (attuativo della riforma Madia del pubblico impiego, di modifica del D.LGS. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009), pubblicato in G.U. in data 07 giugno 2017, che ha abrogato l'art.1, comma 236 della Legge 28.12.2018 n. 208 e che prevede che **il Fondo produttività dell'anno 2017 sia costituito entro il tetto del 2016.**

**DATO ATTO pertanto che la base su cui calcolare il fondo 2017 è quella del 2016 senza più operare la decurtazione per i dipendenti che cessano dal servizio;**

**RICHIAMATA** la deliberazione della Corte dei Conti Sardegna n. 60/2017 con al quale viene esaminato il caso della costituzione del fondo di un'Unione appena nata, dove viene stabilito che le somme inerenti il personale devono essere determinate applicando il criterio del «ribaltamento delle quote» di pertinenza dei singoli Comuni aderenti all'Unione. Pertanto, la costituzione del fondo, sotto il profilo strettamente contabile, deve risultare a saldo zero e non comportare un incremento della spesa per il trattamento accessorio (e, quindi, complessivamente, per il personale) precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (delibera 8/2011 della sezione delle Autonomie).

**DATO ATTO** che il fondo per le risorse umane PARTE STABILE per l'anno 2017 è stato quantificato per complessive € 243.374,04 al netto della decurtazione permanente dei fondi ammontante ad Euro 6.669,03 ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, oltre ad Euro 1.260,00 di altre decurtazioni permanenti al Fondo derivanti dal Fondo del Comune di Bellinzago Lombardo;

**DATO ATTO** che il fondo PARTE VARIABILE lettera K destinato all'incentivazione del recupero ICI ammontante ad Euro 3.250,00 ed è comprensivo dell' Irap 8,5% e oneri riflessi 23,80% a carico ente, pari a quanto stanziato a consuntivo nel Fondo dell'anno 2016;

**RICHIAMATO:**

- il D.Lgs. 50/2016 "Incentivi per funzioni tecniche"  
- in particolare l'art. 113 del suddetto Decreto Legislativo "Incentivi per funzioni tecniche" il quale al comma 2 dispone che le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

- la delibera di Giunta dell' Unione n. 18 del 20.02.2017 con la quale è stato approvato il relativo Regolamento;

**VISTA** Deliberazione n. 7/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la quale ha sancito il principio di diritto per il quale *"Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)"*.

**CONSIDERATO** pertanto che:

- le ex progettazioni interne di cui al D.LGS 163/2006, essendo escluse, non erano nella base di calcolo del limite del 2016;  
- che pertanto, se ora l'ente, sulla base della regolamentazione interna, dovesse erogare gli incentivi che invece potrebbero essere da considerare nel tetto, si supererebbe il vincolo finanziario, a meno che l'ente non vada a compensare riducendo altre componenti del fondo;  
- viceversa con, il benessere della Corte dei Conti, si potrebbe rendere omogeneo il dato, per cui il tetto del 2016 andrebbe ricalcolato con gli incentivi sulle progettazioni, paragonando due limiti che contengono al loro interno voci differenti che rispondono a situazioni diverse;

**RICHIAMATO** il parere della Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 58/2017, che afferma: *"Questo Collegio ritiene, tuttavia, che la soluzione accolta dalla suddetta Sezione centrale non sia sorretta da un convincente iter motivazionale e, soprattutto, che possa dar luogo ad incongruenze tali da determinare, da un lato, l'inapplicabilità della norma in determinate fattispecie e, dall'altro, un possibile aumento della spesa di personale, realizzando, in tal modo, una finalità opposta rispetto a quella perseguita dalla medesima Sezione."* e ancora: *"In conclusione, specialità della norma e puntuali limiti di spesa intrinseci al quadro normativo descritto fanno propendere questo Collegio per la tesi dell'esclusione del fondo del comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006. E, a fortiori, anche dal limite disposto dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, relativamente al fondo per il trattamento accessorio."*

**CONSIDERATO** quindi che le progettazioni interne di cui al D.Lgs 163/2006, sono state, da sempre, escluse anche dalle norme sul contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006 e che al momento non è possibile sostenere con certezza che lo stesso valga anche per gli incentivi per funzioni tecniche anche in considerazione di quanto affermato dalla Corte dei Conti sezione Autonomie con Deliberazione n. 7/2017 : *“va affermato che nei nuovi incentivi non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti; il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale)”*;

**CONSIDERATO** che, per l'anno 2016, le somme riferite all'incentivazione relativa alla progettazione di opere pubbliche e per atti di pianificazione era stata prevista nei bilanci e nei fondi produttività dei singoli Comuni aderenti all'Unione la somma complessiva di Euro 24.884,00 per progettazioni interne delle opere di investimento e di manutenzione, e variante al P.G.T. al lordo dell'Irap e oneri contributivi a carico Ente, **ma che l'iscrizione nel Fondo produttività dell'Unione PARTE VARIABILE dei compenso previsto dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e l'eventuale erogazione di detti incentivi merita, alla luce di quanto sopra esposto, un ulteriore approfondimento;**

**ATTESO** quindi che alla luce dei nuovi orientamenti e dei pareri espressi dalle varie sezioni della Corte dei Conti, si ritiene utile effettuare una ricognizione delle risorse liquidate al personale e quindi una contestuale rideterminazione delle risorse variabili di cui alla lett. K) relativamente al Fondo progettazione;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 100/2017/PAR del 06 giugno 2017, della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, che condivide l'interpretazione prevalente dell'art. 1 comma 236 della L. 208/2015, promossa dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 26/2014 la quale conferma che **negli enti senza la dirigenza** anche i valori delle posizioni organizzative rientrano nel limite del salario accessorio, ricordando come l'applicabilità di tale vincolo debba riferirsi **all'ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti.**

**CONSIDERATO:**

- che sulle modalità di calcolo del tetto non ci sono chiarimenti da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti;
- che, basandosi su elementi di ragionevolezza e logicità, si è valutato di poter prendere spunto da quanto accade negli enti con la dirigenza dove, ai fini dell'applicazione della norma limitativa (art. 1 comma 236 o art. 23 del d.lgs. 75/2017), il “Fondo delle P.O.” viene quantificato sulla base dei valori di costituzione e quindi valori di competenza annua che va dal 1.1. al 31.12 di ciascun esercizio, indipendentemente da quanto sarà l'effettivo pagamento (periodi minori o malattia o altro);

**RICHIAMATA** la delibera della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 49/2017 sulla possibile destinazione al fondo delle risorse decentrate rese disponibili a seguito di riduzione, e quindi di risparmio, della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa finanziati a bilancio negli enti privi di dirigenti;

**CONSIDERATO:**

- che, in seguito alla nuova normativa disposta dal decreto legislativo 75/2017, risulta ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui le limitazioni previste dalla normativa si intendono riferite al salario accessorio complessivamente inteso, a prescindere se sia o meno allocato all'interno del fondo delle risorse decentrate,
- che, pertanto: *“fermo restando il vincolo predetto, che costituisce, quindi, un tetto invalicabile nell’ottica di invarianza della spesa, gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli riferiti alle spese di personale, in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;

**RITENUTO** pertanto, sulla base dei dati presenti nei bilanci dei singoli Comuni aderenti l’Unione, di tener conto nella determinazione del Fondo produttività del personale dipendente per l’anno 2017, della sommatoria degli importi destinati alla remunerazione della retribuzione di posizione organizzativa e del fondo produttività per il personale dipendente dell’anno 2016.

**RITENUTO altresì** di poter destinare l’eventuale eccedenza derivante dalla differenza del Fondo complessivo 2016 – 2017 all’ incremento della PARTE VARIABILE del Fondo produttività del personale dipendente di cui all’art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.1999 per il finanziamento di progetti di miglioramento dei servizi come da indicazioni della Giunta dell’ Unione;

**DATO ATTO** che risulta indisponibile alla contrattazione una quota stimata di circa €. 211.985,00 in quanto relativa a remunerazioni di istituti già erogati in forma automatica;

**RITENUTO** di esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22/1/2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all’anno 2017:

- a) conferma, fra le risorse stabili, dell’incremento previsto dall’art. 4, comma 1, del CCNL 9/5/2006 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali nella misura dello 0,5% del monte salari 2003;
- b) la non iscrizione fra le risorse variabili del 20% dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell’art. 73 della L. 133/2008;
- d) incentivo per recupero dell’Evasione I.C.I. per la percentuale definita pari al 2% delle riscossione effettivamente eseguite nell’anno a seguito dell’attività di recupero evasione, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 come risorse variabili lettera k) per recupero evasione ICI) e quindi €. 190,32 al lordo ritenute IRAP e oneri riflessi a carico ente;
- e) di confermare quanto anzi detto per gli “Incentivi per funzioni tecniche” di cui all’art. 113 comma 2 del suddetto Decreto Legislativo “Incentivi per funzioni tecniche”
- f) sponsorizzazioni di cui all’art. 43 della Legge 449/1997 Euro 732,90
- g) di confermare quanto sopra per la destinazione delle somme cui all’ art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.1999;

**RITENUTO ALTRESI’**

- di specificare inoltre che è confermata l’integrazione dell’1,2% del monte salari 2007 corrispondente ad Euro 4.968,58 prevista dall’art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.99, e che dovrà essere

destinata a remunerare le attività svolte per specifici obiettivi strategici come da indicazioni della Giunta dell' Unione;

- di proporre, fermo restando il rispetto delle spese di personale di cui al comma 557, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative del codice della strada che andranno quantificati a consuntivo 2017 sulla base delle effettive riscossioni e dei relativi vincoli di destinazione;

**RITENUTO** di indicare i seguenti **CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 2017:**

- a) rendere indisponibile alla contrattazione le quote relative al fondo per le indennità di comparto ed al fondo per le progressioni orizzontali già attribuite;
- b) erogare l'indennità di turno;
- c) erogare secondo contratto decentrato che verrà sottoscritto gli istituti organizzativi quali: indennità di maneggio valori e indennità di rischio;
- d) destinare una quota del fondo al pagamento dell'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'01.4.1999;
- e) erogare il compenso per notifica atti ai Messi dell' Unione;
- f) erogare al personale incaricato delle funzioni di ufficiale di stato civile e anagrafe, e tributi l'indennità di cui all'art. 17 c.2 lettera i);
- g) di dare atto che la metodologia di valutazione del personale dipendente per l'erogazione del compenso produttività è stata approvata con delibera di Giunta dell' Unione N. 38 del 25.5.2017;

**VISTI** la legge finanziaria per l'anno 2017, il D. Lgs. n. 150/2009, e il D.L. n. 78/2010;

**CON VOTI** favorevoli ed unanimi resi in forma palese;

## **D E L I B E R A**

Per le motivazioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente riportate:

1. **DI FORMULARE** la seguente direttiva: le trattative devono essere condotte nel rispetto delle norme di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
2. **DI ESPRIMERE** gli indirizzi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22/1/2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2017 nei modi e nei termini riportati in preambolo;
3. **DI ESPRIMERE** le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica in sede di contrattazione con la Delegazione Sindacale per un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente dell' Unione nei modi e nei termini riportati in preambolo;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane, Ufficio Personale, per l'adozione degli atti di competenza, ivi compresa l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2017 presentano la necessaria disponibilità;

5. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Personale la trasmissione di copia del presente provvedimento alla R.S.U., rappresentanza sindacale unitaria comunale, alle OO.SS., organizzazioni sindacali territorialmente competenti, al Revisore dei Conti e all'Organismo comunale Indipendente di Valutazione;
6. **DI DICHIARARE**, con separata votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile all'unanimità dei presenti, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, al fine di giungere alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo nel più breve tempo possibile.

# UNIONE DI COMUNI LOMBARDA '**ADDA MARTESANA**'

Città metropolitana di Milano  
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Verbale della Giunta dell'Unione  
n° 57 del 27-07-2017

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Angela Comelli

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELL'UNIONE  
Leonilde Concilio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Pozzuolo Martesana, li

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE  
Leonilde Concilio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000).

Li, 27-07-2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Li

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE  
Leonilde Concilio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005